



COMUNI DI
FARRA D'ISONZO – GRADISCA D'ISONZO – ROMANS D'ISONZO - VILLESSE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA
DI FARRA D'ISONZO E ROMANS D'ISONZO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 24 settembre 2003

Premesso che tra i Comuni di Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Farra d'Isonzo e Villesse è stata stipulata una convenzione per la gestione coordinata in forma associata dei Nidi d'infanzia di Farra d'Isonzo e Romans d'Isonzo ed in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 18 agosto 2005 n. 20 avente per oggetto: "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e del Regolamento di esecuzione della stessa, i Comune di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo e Villesse adottano il Regolamento degli Asili nido.

ART. 1 - FINALITÀ E FUNZIONI.

01. I Nidi d'infanzia sono un servizio diurno in un ambiente appropriato e protetto, dove ogni bambino deve potersi liberamente sviluppare ed esprimere, contando su interventi educativi che gli consentano, senza inibirlo, di orientare le proprie energie verso comportamenti nei quali egli riesca a stabilire proficue relazioni e a manifestare in modo costruttivo la propria iniziativa ed inventiva.
02. I servizi perseguono questo fine, offrendo ai bambini uguali possibilità di sviluppo e di mezzi espressivi e contribuendo a superare i dislivelli dovuti a differenze di stimolazioni ambientali e culturali.
03. Operano in stretta collaborazione con la famiglia e non in alternativa ad essa, integrandosi con altri servizi culturali e socio-educativi rivolti alla prima infanzia, ed in particolare con la scuola materna.
04. Per una gestione partecipata dei servizi è richiesta la presenza delle famiglie in ogni occasione di programmazione e di verifica.

05. Ambientamento: particolare importanza è data alla presenza delle famiglie nella fase dell'ambientamento del bambino ai Nidi d'infanzia e del reinserimento dopo la pausa estiva, assicurando le condizioni ottimali per un inserimento graduale che tenga conto delle esigenze di reciproco adattamento.
06. E' previsto un colloquio con i genitori prima dell'inserimento e successivamente due volte all'anno per i nuovi inseriti e tre volte per i bambini già frequentanti l'anno precedente per dare la possibilità di conoscere, discutere e acquisire fiducia nei metodi del personale educativo e nel servizio in generale.
07. Sono previsti altri momenti di incontro collettivo con le famiglie durante l'anno scolastico. (presentazione e progettazione educativa e verifica finale).

ART. 2 – UTENZA

01. I Nidi d'infanzia sono aperti a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni. I bambini frequentanti che compiono il terzo anno di età durante l'attività del nido possono usufruire del servizio fino alla chiusura dell'anno in corso.
02. Nessuna minorazione psicofisica potrà costituire motivo di esclusione dai Nidi d'infanzia. In presenza di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale il rapporto educatore-bambino viene diminuito oppure viene previsto personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

ART. 3 - AREA DI UTENZA

01. I Nidi d'infanzia sono chiamati a soddisfare prioritariamente le esigenze delle famiglie residenti nei Comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo e Villesse con possibilità di ammissione dei bambini provenienti dagli altri Comuni, fino a copertura dei posti.
02. L'ammissione in tal caso sarà disciplinata da apposita convenzione tra i Comuni interessati che stabilirà, fra l'altro, la modalità di compartecipazione economica ai costi di gestione ovvero la famiglia potrà accedere al servizio con tariffe differenziate

ART. 4 – RICETTIVITA' E STRUTTURA

01. Il Nido d'infanzia di Farra d'Isonzo può accogliere fino a 21 bambini, mentre il Nido d'infanzia di Romans d'Isonzo può accogliere fino a 48 bambini di cui 20 lattanti, e si articolano in due sezioni in relazione all'età dei bambini iscritti che sono così distinte:
 - sezione lattanti (3-12 mesi orientativamente)
 - sezione semidivezzi/divezzi (12 - 36 mesi orientativamente)Il bambino iscritto nella sezione lattanti vi permarrà fino alla fine dell'anno scolastico, fatta salva l'eventuale disponibilità di posti nella sezione semidivezzi/divezzi.
02. Gli spazi interni devono essere strutturati per rispondere ai bisogni delle diverse età dei bambini e per rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.
03. Gli spazi, le strutture all'interno ed all'esterno e l'arredamento, prima di rispondere a requisiti estetici e funzionali, devono salvaguardare la sicurezza dei bambini e del personale.
04. E' assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza dei Nidi d'infanzia, dotata di alberatura e di attrezzature sufficienti per la permanenza ed i giochi dei bambini adeguatamente recintata e sicura.

ART. 5 – AMMISSIONI

01. Le domande di ammissione devono essere presentate al coordinatore presso ciascun Nido d'infanzia nel mese di aprile o maggio.
02. La graduatoria verrà formulata nel mese di maggio o giugno. Le domande pervenute successivamente alla scadenza dei termini di iscrizione verranno assunte nell'ordine di arrivo in lista d'attesa qualora non ci siano ulteriori posti disponibili.
03. La domanda può essere presentata anche nel caso in cui il bambino non sia ancora nato purché sia corredata da una attestazione di gravidanza dalla quale risulti la data presumibile del parto.
04. I criteri di ammissione ai Nidi d'infanzia terranno conto delle seguenti priorità, alle quali verrà attribuito il seguente punteggio in graduatoria, fermo restando che sulla posizione in graduatoria prevale il numero dei posti riservati a ciascun Comune associato.

I residenti nei Comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo e Villesse hanno diritto ad un numero di posti riservati determinato come specificato all'art. 7.1 della "Convenzione per la gestione coordinata dei Nidi d'Infanzia in associazione tra i Comuni di Gradisca, Farra, Romans e Villesse;

Nel caso in cui vengano stipulate convenzioni con altri comuni i numeri di posti ad essi assegnati verranno rideterminati in sede di comitato di coordinamento, eventualmente integrando o rivedendo i posti riservati a ciascun comune come sopra determinati.

Al fine della formulazione della graduatoria verranno considerati i criteri con relativi punteggi di seguito indicati:

- a) Chi ha già frequentato (punti 10)
- b) Fratelli o sorelle di bambini che abbiano già frequentato (punti 4)
- c) Bambini disabili (punti 10)
- d) Bambini con situazioni di rischio, con esistenza di problemi di ordine sanitario, economico, psicologico e sociale nel minore e/o nella famiglia documentata da relazione comprovante del competente Servizio Sociale (punti 10)
- e) Bambini che vivono con un solo genitore (punti 8)
- f) Per ogni genitore che lavora a tempo pieno (punti 3)
- g) Per ogni genitore che lavora a tempo parziale (punti 1)
- h) Per ogni genitore posto in mobilità, in CIG o istituti analoghi (punti 1)
- i) Per ciascun figlio minore (compreso il richiedente punti 2)
- j) Per entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa a più di 20 km dal domicilio (punti 2).
- k) A parità di punteggio verrà data la precedenza al valore ISEE aggiornato più basso.

05. La domanda di ammissione, redatta su modulo apposito, consiste in un'autocertificazione dalla quale risulti lo stato di famiglia, l'attuale attività lavorativa, il luogo ove si svolge e l'orario di lavoro di entrambi i genitori con allegata l'attestazione ISEE del nucleo familiare di entrambi i genitori e la ricevuta di versamento di cauzione. Detta cauzione verrà restituita sull'ultima retta di frequenza relativa all'ultimo anno di iscrizione al nido nelle more di quanto specificato all'art. 7 comma 8 del presente Regolamento.

Prima dell'ammissione del minore al nido, dovrà essere esibito al coordinatore il certificato attestante che il minore è in regola con le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

06. Qualora si rendesse disponibile un posto in una sezione a seguito del ritiro di un iscritto, lo stesso verrà assegnato al primo dei non ammessi in base alla graduatoria vigente tenuto conto dell'età prevista per quella determinata sezione.

Nel caso in cui l'inserimento, per giustificato motivo, non possa avvenire nella data stabilita verrà concordato con la famiglia un posticipo per un periodo non superiore a 30 giorni. La retta decorrerà comunque dalla prima data prevista e il mancato rispetto anche della seconda data comporterà la decadenza del richiedente dall'ammissione al nido d'infanzia.

ART. 6 – RETTE DI FREQUENZA

01. Le rette vengono stabilite annualmente dal Comitato di Coordinamento intercomunale, come previsto dalla convenzione tra i Comuni per la gestione associata dei Nidi d'infanzia, ed approvate dalla Giunta del Comune di Gradisca d'Isonzo, Ente Gestore del Servizio.
02. Nello stabilire i criteri per determinare la retta di frequenza al servizio, dovrà essere garantita l'ammissione gratuita dei bambini in situazioni di rischio, con problemi di ordine sanitario, economico, psicologico e sociale nella famiglia, documentata da relazione comprovante del competente Servizio Sociale.
03. I genitori sono tenuti a concorrere alla spesa per il servizio con una retta di frequenza rapportata alla loro capacità economica (determinata in base al loro Indicatore di Situazione Economica Equivalente) ed alla tipologia di permanenza (part time, full time o over time). In caso di trasferimento della residenza del bambino in un Comune non convenzionato, verrà applicata una retta differenziata con decorrenza dal mese successivo al trasferimento.
04. E' possibile usufruire della conservazione del posto per motivi personali/familiari per un mese soltanto nell'arco dell'anno scolastico, previa richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 gg.
05. L'assenza del bambino dal Nido d'infanzia per motivi personali/familiari dovrà essere giustificata dai genitori in forma scritta. Nel caso in cui l'assenza non giustificata si protragga per più di 10 giorni lavorativi consecutivi l'ufficio comunale competente dichiarerà la decadenza dell'utente dall'ammissione al nido d'infanzia e scorrerà la graduatoria per l'inserimento di un altro bambino.

L'allontanamento dal Nido ed il relativo rientro sono regolamentate dall'allegato "Norme Sanitarie". I genitori sono tenuti ad osservare le disposizioni normative sanitarie per quanto riguarda la sospensione temporanea della frequenza e la riammissione al nido d'infanzia del minore in caso di malattie di quest'ultimo. Il personale educativo potrà richiedere l'allontanamento del minore o rifiutarne la riammissione qualora si verificano le condizioni specificate nell'allegato.

Art. 7 – CALENDARIO E ORARIO

01. I Nidi d'infanzia funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.30.
Tale orario potrà essere modificato di anno in anno in base alle esigenze organizzative e dell'utenza.

02. L'ingresso dei bambini – dopo il periodo di inserimento – è previsto dalle ore 07.30 alle ore 09.00, la prima uscita è prevista alle ore 13.00 - 13.30 e la seconda alle ore 16.00 – 16.30. Presso il Nido di Farra d'Isonzo l'ingresso dei bambini può avvenire alle 13.00 – 13.30 con uscita alle 18.30 previa indicazione al momento dell'iscrizione.
- Solo i bambini con entrambi i genitori aventi particolari esigenze lavorative potranno usufruire dei Nidi d'infanzia fino alle ore 17.30, previa comunicazione a inizio anno scolastico.
03. Nel primo anno di inserimento del bambino è previsto un “Periodo di ambientamento”, ad orario ridotto, con la presenza di uno dei genitori. Tale periodo viene programmato in tempi e con modalità stabiliti dal coordinatore dei Nidi d'infanzia in accordo con le famiglie e per i primi cinque giorni è gratuito.
04. Alla riapertura del servizio – dopo la pausa estiva – è previsto per la prima settimana un orario ridotto di frequenza (07.30 – 12.30) e di apertura (07.30 – 14.20) per permettere il graduale reinserimento dei bambini già frequentanti e la compresenza degli educatori per effettuare al meglio i nuovi ambientamenti, che dovranno essere effettuati prioritariamente in settembre e solo in caso di disponibilità ulteriore di posti anche in gennaio.
05. Verrà fissato un periodo di chiusura continuativa per un periodo minimo di 30 giorni consecutivi nel periodo estivo (indicativamente in agosto). Tale periodo potrà essere modificato di anno in anno in base alle esigenze organizzative e dell'utenza.
06. E' prevista inoltre la chiusura per le festività natalizie, di fine anno e pasquali: relativamente al giorno prima ed al giorno successivo alle festività principali.
07. Per ragioni organizzative il passaggio durante l'anno del bambino ad una fascia oraria di frequenza diversa da quella prevista sarà consentito una sola volta, solo per gravi e giustificati motivi.
08. La frequenza del nido è obbligatoria fino al mese di luglio, fatto salvi ritiri per fondati e documentati gravi motivi (es. perdita del lavoro, motivi di salute ecc.). In caso contrario verrà trattenuta la cauzione di cui all'art. 5 comma 5.

ART. 8 – PERSONALE

01. I Nidi d'infanzia sono dotati di personale educativo qualificato, di personale di appoggio addetto ai servizi generali e di un cuoco/a. Gli educatori degli Asili nido devono possedere i titoli previsti dalla L.R. n. 20/05 e dal relativo Regolamento di attuazione, devono avere almeno per 2/3 un anno di esperienza specifica.

02. Il personale educativo deve rispondere agli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico, di socializzazione del bambino nonché di integrazione all'azione educativa della famiglia. Ad esso competono altresì le operazioni di igiene e di somministrazione dei pasti.
03. Gli operatori di appoggio addetti ai servizi generali garantiscono l'assolvimento delle funzioni di pulizia generale degli ambienti, di aiuto in cucina e tutte le attività precedenti e susseguenti la somministrazione dei pasti. Una unità di detto personale sarà presente per tutto l'orario di funzionamento del servizio.
04. Il personale addetto alla cucina (cuoco/a) ha il compito di preparare i pasti giornalieri, di curare l'igiene e la pulizia della cucina e della dispensa. Si occupa delle ordinazioni e di tutto quanto necessario al buon funzionamento della mensa. Opera in stretta collaborazione con tutto il resto del personale e segue le indicazioni dietetiche del Servizio Igiene Alimenti dell'Azienda per i Servizi Sanitari nonché quelle dei singoli pediatri di base.
05. I nidi hanno un coordinatore con funzioni di:
 - * Coordinamento delle attività socio-pedagogiche, ludiche e di supporto che si realizzano nei nidi;
 - * Raccordo con l'ente gestore per la parte amministrativa e per gli aspetti organizzativi generali del servizio;
 - * Rapporti con gli altri servizi sociali, sanitari ed educativi per l'infanzia,
 - * Raccolta delle domande di iscrizione e redazione della graduatoria,
 - * Calcolo delle rette e trasmissione delle stesse all'Ente Gestore.
06. Presso il Comune, Ente gestore, il Responsabile garantisce l'osservanza degli standards qualitativi, tiene i rapporti con le ditte appaltatrici per la corretta applicazione dei capitolati, cura i rapporti con la Regione per tutto ciò che attiene le normative, i finanziamenti e la formazione.

ART. 9 RAPPORTO NUMERICO PERSONALE/BAMBINI

01. Il personale educativo deve assicurare il funzionamento del servizio e garantire il rapporto numerico previsto dal Regolamento regionale di esecuzione della Legge Regionale 18 agosto 2005 n. 20 avente per oggetto: "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" approvato con D.P.Reg. 230/Pres del 4 ottobre 2011.
02. Nel Nido d'infanzia durante l'apertura del servizio all'utenza è presente almeno un addetto ai servizi generali, escluso il cuoco.
03. In caso di assenza del personale per una qualsiasi causa, che alteri il rapporto bambini-educatore, viene garantita la sostituzione immediata del personale assente;

ART. 10 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

01. Il personale dovrà usufruire di formazione e aggiornamento per almeno 20 ore annue secondo programmi approvati dalla Regione attraverso il Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'art. 6.4 dell'allegato B del Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 20/05.

ART. 11 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. Al fine di una gestione qualificante del servizio è previsto l'organismo di partecipazione denominato COMITATO DI GESTIONE che si articola in Assemblea dei Genitori ed Assemblea del Personale.

ART. 12 – COMITATO DI GESTIONE

01. Il Comitato di gestione è composto come di seguito indicato:
 - Quattro membri eletti dalle rispettive Giunte Comunali di ciascun Comune convenzionato;
 - Quattro rappresentanti delle famiglie utenti eletti dall'assemblea dei genitori;
 - Un rappresentante del personale educativo ed uno del personale di appoggio eletti dall'assemblea del personale.

Il coordinatore ed il responsabile dei Nidi d'infanzia partecipa alle riunioni senza diritto di voto quale organo consultivo.

Il Comitato di gestione può avvalersi di personale tecnico specifico ogni qualvolta l'argomento da trattare lo necessiti.
02. Il Comitato di gestione rimane in carica due anni e comunque fino alla nomina del successivo. Anche i singoli componenti, in caso di decadenza, rimangono in carica fino alla nomina dei successivi.
03. Il comitato di gestione elegge al suo interno il Presidente.
04. I rappresentanti dei genitori decadono al momento del ritiro del proprio figlio anche precedentemente alla scadenza del mandato e vengono sostituiti dai genitori come previsto dal primo comma del presente articolo.
05. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti.
06. Dopo tre assenze ingiustificate il nominato decade.

ART. 13 – MODALITA' OPERATIVE DEL COMITATO DI GESTIONE

01. Ogni due anni scolastici il Comitato viene ricostituito mediante elezione dei rappresentanti del personale e dei genitori nell'assemblea di inizio anno scolastico e mediante elezione dei rappresentanti dei Comuni con deliberazione di ciascuna Giunta Comunale ed individuazione di eventuali uditori scelti all'interno del Comitato di Coordinamento dei 4 Comuni associati.
02. La sostituzione di un componente dimissionario o assente per tre volte di seguito avviene con le stesse modalità di cui al punto precedente.
03. Nella prima riunione viene nominato un Presidente e un segretario verbalizzante (oppure viene stabilita una rotazione predeterminata del segretario verbalizzante).
04. La convocazione del Comitato spetta al Presidente. Anche un solo componente può chiedere al Presidente la convocazione del Comitato. La convocazione avviene di norma a mezzo posta elettronica o in via eccezionale per posta ordinaria.
05. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto. Il voto viene espresso per alzata di mano o in forma segreta se riguarda una persona.
06. Il verbale, redatto entro 8 giorni, viene trasmesso di norma per posta elettronica o in via eccezionale per posta ordinaria. Trascorsi 8 giorni dall'invio del verbale, in assenza di contro deduzioni, si considera definitivo. Il verbale del Comitato di gestione viene affisso nella bacheca dei Nidi a disposizione di tutti i genitori.
07. Le richieste del Comitato che riguardino assunzioni di spesa, modifiche alle tariffe o al Regolamento vengono portate all'attenzione del Comitato di Coordinamento dei 4 Comuni associati da parte dell'Ente gestore entro 30 giorni. Il responso del Comitato di Coordinamento viene portato a conoscenza del Comitato di gestione mediante posta elettronica o eccezionalmente a mezzo posta ordinaria.

ART. 14 – COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

01. Il Comitato di gestione formula proposte all'ente gestore su ogni aspetto gestionale ed amministrativo dei Nidi d'infanzia.
02. Spetta in particolare al Comitato:

- a) esprimere pareri sul bilancio di previsione e sul programma annuale di gestione relativi a ciascun Nido d'infanzia;
- b) promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione dei Nidi d'infanzia;
- c) collaborare alla definizione degli indirizzi pedagogici ed organizzativi del servizio;
- d) di presentare al Comune proposte e suggerimenti per il funzionamento del servizio, esprimendo in particolare pareri sull'orario giornaliero del servizio e sul calendario annuale;
- e) formulare alla Regione, tramite il comune, proposte per l'aggiornamento e la formazione permanente degli operatori, sentita l'Assemblea del personale.

ART. 15 – NORME COMPORTAMENTALI

- 01. Il bambino allontanato per febbre non può rientrare nelle successive 24 ore.
- 02. In caso di tre ritardi di almeno 10 minuti all'ingresso o all'uscita verrà inviata una lettera di richiamo da parte del Comune Ente gestore con l'invito all'osservanza degli orari.
- 03. I bambini possono essere accompagnati e ripresi oltre che dai genitori, familiari, parenti e amici autorizzati da entrambi i genitori mediante autocertificazione corredata da copia della carta d'identità del delegante e del delegato, anche da fratelli minorenni purché abbiano 16 anni compiuti previa autorizzazione di entrambi i genitori del minore accompagnatore.

ALLEGATO: NORME SANITARIE